

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE E
TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE RUBICONE E MARE**

Approvato con delibera di Consiglio Unione n. 5 del 23/04/2015

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- ART. 2 - Soggetti abilitati**

TITOLO I RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE DELL'UNIONE

- ART. 3 - Modalità delle riprese**
- ART. 4 - Modalità di diffusione delle riprese**
- ART. 5 - Titolare e responsabile del trattamento
dei dati rilevati con le riprese**

TITOLO II RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE DI TERZI AUTORIZZATI

- ART. 6 - Riprese effettuate da terzi autorizzati**
- ART. 7 - Esclusione e limiti di ripresa
da parte di terzi autorizzati**

TITOLO III RIPRESE E DIFFUSIONE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

- ART. 8 - Riprese audio e/o video e diffusione
da parte di testate giornalistiche
ed emittenti radio televisive e web**
- ART. 9 - Modalità delle riprese audio e/o video
effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca**

TITOLO IV NORME COMUNI

- ART. 10 - Organo competente in tema
di riprese audio e/o video**
- ART. 11 - Informativa**
- ART. 12 - Soggetti interessati**
- ART. 13 - Uso delle riprese**

TITOLO V NORME FINALI

- ART. 14 - Norme di rinvio**

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

L'Unione Rubicone e Mare, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute del Consiglio dell'Unione la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico – amministrativa dell'ente stesso.

Il presente regolamento disciplina il servizio di audio e/o videoripresa e di diffusione televisiva e/o a mezzo web delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti dell'Ente vigenti.

ART. 2

Soggetti abilitati

1. Sono ammesse le riprese e la diffusione effettuate dai seguenti soggetti:
 - a) dall'Unione, direttamente o tramite proprio incaricato;
 - b) da soggetti terzi autorizzati;
 - c) da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca.
2. Non sono ammesse altre forme di riprese e di diffusione.

TITOLO I

RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE DELL'UNIONE

ART. 3

Modalità delle riprese

L'Unione Rubicone e Mare può procedere direttamente alla registrazione audio e/o video delle sedute pubbliche del Consiglio, secondo le forme e i modi regolamentati dalla propria organizzazione interna.

ART. 4

Modalità di diffusione delle riprese

1. Le riprese possono essere diffuse in modalità streaming sul sito istituzionale dell'Unione dove è predisposto un archivio storico delle medesime registrazioni consultabile dagli utenti e sono conservate per un periodo di 6 (sei) mesi.
2. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese sono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.
3. Le registrazioni pubblicate sono riutilizzabili nel rispetto delle disposizioni di legge che stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo, non potranno in ogni modo essere associati all'interno della pagina di pubblicazione del materiale messaggi pubblicitari di alcun genere. Vigè inoltre l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.
4. L'Ente dovrà mettere a disposizione di quanti ne faranno richiesta le riprese effettuate su piattaforma condivisa senza nessuna limitazione.

ART. 5
**Titolare e responsabile del trattamento
dei dati rilevati con le riprese**

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, l'Unione Rubicone e Mare è individuata come titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
2. Il Responsabile del trattamento è individuato con apposito atto da parte del servizio competente; di tale provvedimento è fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e/o video del Consiglio.

TITOLO II
RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE
DI TERZI AUTORIZZATI

ART. 6
Riprese effettuate da terzi autorizzati

1. I soggetti terzi che intendono eseguire la ripresa e la diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio accettano in modo espresso il presente Regolamento, nonché tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. Resta a carico degli stessi ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
2. I soggetti terzi richiedono al Presidente del Consiglio l'autorizzazione alle riprese audio e/o video utilizzando lo schema di richiesta predisposto dagli uffici competenti e disponibile sul sito dell'Ente, nel quale sono indicati:
 - a) le generalità anagrafiche di chi richiede l'autorizzazione e di chi effettua le riprese;
 - b) il titolare e il responsabile dei dati;
 - c) i mezzi di ripresa e le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
 - d) le finalità perseguite;
 - e) l'impegno a coprire tutti i costi, eventuali oneri e/o danni derivanti dalle riprese e dalla loro diffusione fatto salvo il normale consumo di energia elettrica utile al funzionamento delle apparecchiature ammesse in aula.;
 - f) indicazione del periodo di effettuazione delle riprese, ossia se la richiesta sia limitata ad una o più sedute oppure ad un arco temporale che comunque non potrà essere superiore ad anni uno, eventualmente rinnovabile;
 - g) l'impegno a garantire la visione delle riprese effettuate agli aventi diritto.
3. La richiesta si presenta all'ufficio Protocollo dell'Ente o in alternativa tramite l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo oppure tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla legge. Le richieste pervenute almeno tre giorni prima della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte. Ogni altro aspetto relativo ai tempi e alle modalità di autorizzazione sarà definito dal Presidente del Consiglio e reso pubblico congiuntamente al presente regolamento.
4. L'Autorizzazione deve ritenersi di norma consentita tranne l'ipotesi di diniego prevista dall'art.7. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa indicate nella richiesta di cui al comma precedente ovvero nella diversa determinazione del Presidente del Consiglio che tiene conto anche dell'ipotesi di più richieste per la medesima seduta. In ogni caso le modalità di svolgimento delle riprese devono avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori consiliari.

5. Il limite massimo di richieste per ciascuna seduta è fissato in cinque; nel caso di più richieste è rispettato l'ordine di arrivo al protocollo dell' Ente per l'autorizzazione.

ART. 7
Esclusione e limiti di ripresa
da parte di terzi autorizzati

1. Il Presidente del Consiglio esamina tempestivamente le richieste relative all'effettuazione di riprese presentate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, al fine di comunicare agli interessati eventuali decisioni di diniego o di limitazione entro l'inizio della seduta per ragioni oggettive o per mancato rispetto delle norme ivi previste.

2. Il Presidente del Consiglio invita i soggetti autorizzati che violino le disposizioni del presente Regolamento a correggere le modalità di ripresa e/o diffusione della registrazione. Se i soggetti destinatari non si adeguano, il Presidente del Consiglio revoca l'autorizzazione. Tale condotta può essere ritenuta motivo di diniego in caso di successive richieste.

TITOLO III
RIPRESE E DIFFUSIONE NELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA

ART. 8
Riprese audio e/o video e diffusione
da parte di testate giornalistiche
ed emittenti radio televisive e web

1. La ripresa audio e/o video delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio, televisive e web titolari di frequenze autorizzate deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio ed è in generale consentita per garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. In tale caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione ed alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del responsabile della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate. Il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica.

2. Nel caso in cui siano presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio disciplina le modalità di ripresa, organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori consiliari.

ART. 9
Modalità delle riprese audio e/o video
effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

1. Le riprese effettuate ai sensi dell'articolo precedente si effettuano anch'esse dagli spazi riservati al pubblico. In deroga a quanto previsto all'art. 13 comma 7 del presente regolamento, i giornalisti sono autorizzati all'uso dell'impianto dei fari illuminanti solo nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

2. In deroga all'art. 13 comma 2, è consentito al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese radio-televisive, senza arrecare disturbo.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ogni caso, è riconosciuta ai soggetti interessati di cui all'art. 12 del presente Regolamento la

facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente radio-televisiva e web, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

TITOLO IV **NORME COMUNI**

ART. 10 **Organo competente in tema** **di riprese audio e/o video**

1. L'organo competente in tema di riprese audio e/o video del Consiglio è il Presidente del Consiglio.
2. In tale veste egli:
 - a) autorizza le riprese contestuali da parte di più soggetti terzi richiedenti di cui all'art. 6;
 - b) ordina a suo insindacabile giudizio la sospensione o l'annullamento della ripresa audio e/o video in caso di disordini in aula o qualora si verificano impreviste situazioni che costituiscano violazione della normativa vigente in materia di privacy;
 - c) vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - d) dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori del Consiglio.
3. Se sono presenti alle sedute più soggetti autorizzati alle riprese audio e/o video, il Presidente del Consiglio si avvale dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per disciplinare le riprese a garanzia del migliore svolgimento dei lavori e del mantenimento l'ordine pubblico in sala.

ART. 11 **Informativa**

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione delle immagini. Tenuto conto della durata di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi dei precedenti articoli, tale comunicazione può essere data una sola volta per tutto il periodo autorizzato.
Sarà cura del Responsabile del settore Affari Generali far apporre specifici cartelli all'interno della sala consiliare che ricordino la presenza delle telecamere al pubblico ed ai singoli consiglieri

ART. 12 **Soggetti interessati**

1. I Consiglieri e i componenti della Giunta, in virtù della carica rivestita, sono a conoscenza che la loro voce e la loro immagine, durante i lavori del Consiglio, possono essere registrate e diffuse.
2. Possono essere, inoltre, registrate e diffuse le voci e le immagini delle altre persone tenute o invitate a partecipare all'adunanza quali il segretario dell'Ente, i funzionari dell'Ente, i revisori contabili, i relatori, i consulenti, i rappresentanti di altri enti e coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. I soggetti sopra indicati, durante i lavori del Consiglio, di norma, non possono opporsi o impedire le riprese audio e/o video e la loro diffusione nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente. I soggetti di cui al comma precedente, possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando l'immagine o la registrazione audio

siano idonei a rivelare lo stato di salute. In questo ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del soggetto senza ripresa identificativa.

ART. 13

Uso delle riprese

1. Le riprese audio e/o video delle sedute del Consiglio e la loro relativa diffusione devono essere integrali ed obiettive, senza tagli, modifiche o manipolazioni di registrazione, con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione.
2. Gli interventi di ciascun componente del Consiglio e degli altri soggetti che partecipano alla seduta dovranno essere ripresi integralmente e chiaramente. Non è consentito esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
3. Le interviste agli Amministratori, ai Consiglieri e, in ogni caso, a tutti coloro che dovessero essere interpellati, devono essere effettuate esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.
4. Sono vietate la ripresa e/o la diffusione di dati sensibili e/o giudiziari. A tal fine sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che abbiano per oggetto o attengano lo stato di salute o dati personali sensibili ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
5. Sono altresì vietate la cessione a titolo oneroso o gratuito delle riprese.
6. In ogni caso i comportamenti difforni saranno perseguiti nei modi previsti dalla legislazione vigente.
7. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati all'art.12, comma 1 e 2, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari devono essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a riprendere esclusivamente e comunque sempre nella sua interezza lo spazio riservato ai componenti del Consiglio. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti.
8. Non sono oggetto di ripresa audio e/o video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
9. Sono escluse le riprese audio e/o video nel caso di adunanza segreta del Consiglio

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte a essi attinenti, del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento del Consiglio.